Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 266 del 25 ottobre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 25 ottobre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1961

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1960, n. 16.
Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961. Pag. 1

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1960, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, concernente il trasferimento all'Ente Sardo di Elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 1.
Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla Mostra delle Regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 2.
Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per la industria e l'artigianato . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 3.
Misura delle indennità spettanti ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36 . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 4.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 5.
Norme interpretative dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di un'indennità al cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1961, n. 8.
Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1961, n. 9.
Costituzione del comune di Valledoria, in provincia di Sassari. . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1961, n. 10.
Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile di Oristano . . . . Pag. 19

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1960, n. 16.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 5 del 27 gennaio* 1961).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e

d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrata devolute ad enti ed istituti o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione della entrata.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 42 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 43 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, e autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 11.

L'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 104 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alle costruzioni di strade comprese nel relativo piano particolare rientrante fra quelli contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 46 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 12.

L'Assessore all'igiene e sanità, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti all'esecuzione delle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3:

Cap. 112. — Spese per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione dei mattatoi nei Comuni dell'Isola;

Cap. 113. — Spese per l'esecuzione di un piano particolare per la costruzione e l'arredamento di ambulatori comunali.

L'Assessore predetto, con le modalità di cui al precedente comma è altresì autorizzato a disporre, a carico dei residui del capitolo 113 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alla costruzione e agli arredamenti di ambulatori comunali, compresi nel relativo piano particolare, fino all'importo di lire 100.000.000, di cui alla legge regionale 28 giugno 1960, n. 12.

Art. 13.

L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, già modificato con l'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, con l'art. 10 della legge regionale 21 marzo 1959, n. 6, e coll'art. 9 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 22, è ulteriormente modificato come segue:

« Alle spese relative all'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti sui bilanci regionali per gli esercizi 1957 e dal 1962 al 1970.

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, già modificato con l'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, è ulteriormente modificato come segue:

« All'estinzione di tale partita, iscritta al capitolo 42 dello stato di previsione dell'entrata, sarà provveduto con l'iscrizione delle necessarie quote di ammortamento negli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari dal 1957 al 1965 ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è modificato come segue:

« Saranno parimenti utilizzate le somme relative ai crediti ceduti dalla disciolta Consulta regionale alla Regione in data 4 maggio 1949 ».

Art. 16.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961:

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrata	L.	24.889.000.000
Spesa	»	21.431.582.718
Avanzo effettivo	L.	3.457.417.282

ENTRATE E SPESE

PER MOVIMENTO CAPITALI

Entrata	L.	373.000.000
Spesa	»	3.830.417.282
Disavanzo per movimento capitali	L.	3.457.417.282

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	25.262.000.000
Spesa	»	25.262.000.000
Avanzo finale	L.	pareggio

Art. 17.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961, annesso alla presente legge (allegato n. 1) ai termini dell'art. 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrale della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 ed è stabilito nella somma di lire 265.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 9, lettera *f*, del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 gennaio 1961

CORRIAS

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1961

E N T R A T A

RUBRICHE E SOTTORUBRICHE (Capi)	Entrata ordinaria — Entrate effettive	Entrata straordinaria			Entrata ordinaria e straordinaria		Totale
		Entrate effettive	Entrate per movimento capitali	Totale	Entrate effettive	Entrate per movimento capitali	
Redditi patrimoniali	109.600.000	—	—	—	109.600.000	—	109.600.000
Tributi: Imposte dirette	2.730.000.000	—	—	—	2.730.000.000	—	2.730.000.000
Tasse e imposte indirette sugli affari	6.777.000.000	—	—	—	6.777.000.000	—	6.777.000.000
Imposte indirette di fabbricazione e sui consumi	5.100.000.000	—	—	—	5.100.000.000	—	5.100.000.000
Monopoli	8.000.000.000	—	—	—	8.000.000.000	—	8.000.000.000
Tributi diversi	4.000.000	—	—	—	4.000.000	—	4.000.000
Proventi vari	277.107.652	—	—	—	277.107.652	—	277.107.652
Rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie	205.100.000	—	—	—	205.100.000	—	205.100.000
Entrate diverse	—	5.000.000	—	5.000.000	5.000.000	—	5.000.000
Rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie	—	1.681.192.348	—	1.681.192.348	1.681.192.348	—	1.681.192.348
Vendite di beni	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Accensione di debiti	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Estinzione di crediti	—	—	*p. m.*	*p. m.*	—	*p. m.*	*p. m.*
Partite che si compensano nella spesa	—	—	373.000.000	373.000.000	—	373.000.000	373.000.000
TOTALE	23.202.807.652	1.686.192.348	373.000.000	2.059.192.348	24.889.000.000	373.000.000	25.262.000.000

S P E S A

RUBRICHE (Assessorati)	Spesa ordinaria — Spese effettive	Spesa straordinaria			Spesa ordinaria e straordinaria		Totale
		Spese effettive	Spese per movimento di capitali	Totale	Spese effettive	Spese per movimento di capitali	
Finanze	4.313.347.652	775.909.811	1.685.861.727	2.461.771.538	5.089.257.463	1.685.861.727	6.775.119.190
Enti locali	177.000.000	353.000.000	—	353.000.000	530.000.000	—	530.000.000
Trasporti, viabilità e turismo	400.000.000	2.750.000.000	334.000.000	3.084.000.000	3.150.000.000	334.000.000	3.484.000.000
Igiene e sanità	48.000.000	1.181.346.804	—	1.181.346.804	1.229.346.804	—	1.229.346.804
Lavoro e pubblica istruzione	367.280.000	1.763.000.000	*p. m.*	1.763.000.000	2.130.280.000	*p. m.*	2.130.280.000
Lavori pubblici	50.200.000	2.769.800.000	—	2.769.800.000	2.820.000.000	—	2.820.000.000
Agricoltura e foreste	587.500.000	3.678.550.000	*p. m.*	3.678.550.000	4.266.050.000	*p. m.*	4.266.050.000
Industria e commercio	210.000.000	1.330.000.000	1.535.555.555	2.865.555.555	1.540.000.000	1.535.555.555	3.075.555.555
Rinascita	150.000.000	526.648.451	275.000.000	801.648.451	676.648.451	275.000.000	951.648.451
TOTALE	6.303.327.652	15.128.255.066	3.830.417.282	18.958.672.348	21.431.582.718	3.830.417.282	25.262.000.000

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1960, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, concernente il trasferimento all'Ente Sardo di Elettricità di impianti elettrici costruiti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *del* 18 *febbraio* 1961).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere il trasferimento all'Ente sardo di elettricità degli impianti elettrici costruiti a norma delle leggi regionali 8 maggio 1951, n. 5, e 13 giugno 1958, n. 4, e non ancora passati a detto Ente, l'Amministrazione regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a notificare agli enti interessati le rispettive posizioni tecniche e contabili relative agli impianti stessi.

Per gli impianti attualmente in corso di costruzione, o da costruire dopo l'entrata in vigore della presente legge, si procede entro due mesi dal collaudo degli impianti stessi.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impianti costruiti ma non ancora collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla notificazione prevista dall'art. 1 della presente legge, gli enti locali possono chiedere che i singoli impianti elettrici, eseguiti col proprio impegno di contribuzione, siano trasferiti all'Ente sardo di elettricità.

Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore all'industria e commercio. Con lo stesso decreto sono annullati gli impegni di contribuzione assunti dall'ente locale interessato in ordine alla costruzione dell'impianto trasferito.

Se l'ente locale interessato non abbia fatto pervenire la richiesta di trasferimento entro il termine di cui al primo comma, l'impianto rimane definitivamente acquisito al suo patrimonio.

Art. 3.

Il comma secondo dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1956, n. 12, sono abrogati.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 13 dicembre 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 1.

Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla Mostra delle Regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 18 *marzo* 1961).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire la celebrazione in Sardegna del primo centenario dell'Unità d'Italia e la partecipazione dell'Isola alla Mostra delle Regioni che si terrà a Torino nel 1961, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'apposito Comitato costituito dal Presidente della Giunta regionale un contributo di lire 40.000.000.

Art. 2.

Il Comitato provvede, con i fondi messi a sua disposizione dall'Amministrazione regionale e da altri enti, alla realizzazione del padiglione sardo alla Mostra delle Regioni di Torino, ed all'organizzazione delle altre manifestazioni che possono essere programmate.

Art. 3.

Il programma delle manifestazioni predisposto dal Comitato è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 4.

E' istituito nello stato di previsione dalla spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 il capitolo 89-*bis* così denominato: « Spese per la partecipazione della Sardegna alla mostra delle Regioni che si terrà a Torino nel 1961, e per la celebrazione nell'Isola del primo centenario dell'Unità d'Italia ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 44 dello stesso stato di previsione della spesa la somma di lire 40 milioni.

Le spese necessarie all'attuazione della presente legge fanno carico al suddetto capitolo 89-*bis*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 marzo 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 2.

Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per la industria e l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 25 *marzo* 1961).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire la preparazione di personale idoneo all'esercizio di attività di ordine esecutivo nei settori dell'industria e dell'artigianato, è autorizzata: a concorrere nelle spese per la istituzione in Nuoro di un Istituto professionale a indirizzo industriale e artigianale.

Art. 2.

L'Istituto di cui al precedente art. 1 è costituito dalle seguenti scuole professionali con le sezioni sotto indicate:

a) scuola professionale per l'industria meccanica, con le sezioni:

meccanici, tornitori, aggiustatori, fresatori, elettromeccanici, meccanici d'auto e verniciatori;

b) scuola professionale per l'industria edilizia, con le sezioni:

muratori, cementisti, stuccatori, carpentieri e idraulici;

c) scuola professionale per la lavorazione del legno, con le sezioni:

falegnami, ebanisti, mobilieri.

In rapporto allo sviluppo delle attività economiche possono essere istituite altre scuole professionali con una o più sezioni specializzate.

Art. 3.

L'Istituto ha personalità giuridica ed autonoma amministrativa, è posto sotto la vigilanza e tutela del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Nuoro, ed è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti dell'Amministrazione regionale;

b) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Nuoro;

c) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Nuoro;

d) un rappresentante dell'Amministrazione della città di Nuoro;

Il preside dell'Istituto fa parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione, previe le indicazioni degli organi ed enti rappresentati, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, cui spetta anche la scelta, tra i componenti, del presidente del Consiglio stesso.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidata a tre revisori dei conti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Due dei revisori sono designati dall'Assessore regionale all'istruzione di concerto con l'Assessore regionale alle finanze; uno dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Nuoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Nuoro, scioglie con suo decreto il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria fissandone il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

Art. 6.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto sono disciplinati da uno statuto adottato dal Consiglio di amministrazione, tenute presenti le disposizioni statali per gli istituti similari, ed approvato dall'Assessore regionale alla istruzione.

Art. 7.

Alle spese di funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) con i contributi degli enti compartecipanti;

b) con eventuali contributi di altri enti, di associazioni e di privati;

c) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 8.

Fino a quando non sarà ottenuta la statizzazione, e comunque per non oltre un triennio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per il funzionamento dell'Istituto con un contributo annuo non superiore a lire 25 milioni, da erogare a favore del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Nuoro. Detta spesa fa carico al cap. 123 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto.

Detta spesa che fa carico per L. 75.000.000 al bilancio regionale per l'anno 1961 e per L. 125.000.000 al bilancio regionale per l'anno 1962, è effettuata secondo le norme in vigore per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 è istituito il cap. 140-*bis* « Spese per la costruzione in Nuoro di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 75.000.000 dal cap. 44 dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'anno 1961 « Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 marzo 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1961, n. 3.

Misura delle indennità spettanti ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 25 *marzo* 1961).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, che non siano funzionari della Regione, spetta una medaglia di presenza di L. 5000, per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero delle sedute tenute nella stessa giornata.

Art. 2.

Agli stessi componenti che non risiedono nei Comuni ove hanno sede gli organi di controllo di cui al precedente articolo, spetta una indennità di trasferta di L. 6000 al giorno oltre il rimborso delle effettive spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio.

Ove se ne riconosca l'opportunità per esigenze di funzionamento degli organi di controllo o per ragioni di economia, l'Assessore regionale agli enti locali può autorizzare, anche in via permanente, l'uso di mezzi di trasporto privati.

In questi casi è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità di L. 35 per chilometro o frazione di chilometro.

Art. 3.

La spesa per le indennità previste dalla presente legge fa carico al cap. 46 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 marzo 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 4.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 30 *marzo* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni.

Art. 2.

Il territorio della Regione sarda è ripartito in tre Collegi elettorali corrispondenti alle attuali circoscrizioni provinciali di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun Collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 10.000, calcolati in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

In relazione a tali dati, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta.

Art. 3.

Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Art. 4.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Art. 5.

Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 6.

Salvi i casi previsti dall'art. 50 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio ed hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno dalla data medesima.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Art. 7.

Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo del Collegio è costituito, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, nonchè di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, scelti dal presidente del Tribunale.

Art. 8.

Le liste dei candidati per ogni Collegio provinciale devono essere presentate da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Collegio. Le liste e i contrassegni distintivi di esse sono depositati nella Cancelleria del tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia non prima delle ore 8 del cinquantacinquesimo e non oltre le ore 20 del quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, la Cancelleria rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

Art. 9.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 10.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 68, ultimo comma, della presente legge.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da un cancelliere di Pretura. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Art. 11.

Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Art. 12.

Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita, o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un sindaco, da un notaio o da un cancelliere di Pretura, con l'indicazione del Comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 16 della presente legge.

Art. 13.

La Cancelleria del tribunale circoscrizionale accerta la identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona non munita del mandato di cui al precedente art. 8, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Art. 14.

L'ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone non munite del mandato di cui all'art. 8;

2) ricusa i contrassegni usati in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 9 ed invita i depositanti a sostituirli entro 48 ore dalla notifica dell'avviso;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

Art. 15.

L'ufficio centrale circoscrizionale, immediatamente ovvero decorse le 48 ore del termine di cui all'articolo precedente nel caso di ricusazione di contrassegno, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) *trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del Collegio le liste definitive con i relativi contrassegni,* per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio alla stampa delle liste con relativo contrassegno e *numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione* di esso ai sindaci dei Comuni del Collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il ventesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio *e le altre per l'affissione nella sala della votazione.*

Art. 16.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 12, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti è presentato alla Cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni.

La Cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei Comuni del mandamento, perchè le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 17.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 18.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale per tramite del sindaco del Comune di loro residenza se questa sia conosciuta.

Art. 19.

Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal quindicesimo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.

Art. 20.

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 21.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 42;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 16;

7) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) due urne;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

Art. 22.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate alla presente legge e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 15, n. 1.

Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali, in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 23.

I bolli delle sezioni e le urne sono quelli forniti dal Ministero dell'interno per la elezione della Camera dei deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad essi.

Art. 24.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco ed un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perchè, ove

ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Art. 25.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Art. 26.

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della Corte d'appello della Sardegna entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'art. 29.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione il presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati e ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 27.

Fra il ventesimo e il decimo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purchè in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Art. 28.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Art. 29.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 30.

Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 3000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta agli ispettori generali dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali e regionali di qualifica superiore ad ispettore generale, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il Comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali e regionali di qualifica superiore a direttore di sezione e segretario principale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dalla Amministrazione regionale.

Art. 31.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 32.

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 29.

Art. 33.

La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata la assoluta segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 34.

Salvo le eccezioni previste dagli articoli 35, 38, 39, 40, 41 e 42, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 35.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però in caso di tumulti di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 36.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 21, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nella apposita cassetta, e sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui al n. 7) dell'art. 21.

Compiute queste operazioni il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica.

Art. 37.

Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta, quindi, prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 41, ultimo comma.

Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 38.

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 39, 40, 41 e 42.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. In tal caso il voto è espresso nella prima sezione del Comune di residenza.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale cui è allegata la sentenza.

Art. 39.

Il presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale

Art. 40.

I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

L'iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 41.

I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dei seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivo di imbarco ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;

b) certificato del sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei marittimi che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione.

Art. 42.

I degenti in ospedale e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero

dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'art. 21, al presidente di ciascuna sezione, il quale all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

Art. 43.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere di cui al primo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio.

Per i ricoverati che a giudizio della Direzione sanitaria non possano accedere alla cabina, il presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 45.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 42 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 46.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nel Comune.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato lo impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 47.

I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo precedente possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, purchè questi non siano candidati.

Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 48.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dalla Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.

In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità dell'elettore, decide il presidente a norma dell'art. 57.

Art. 49.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 50, 51 e 52. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 50.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di Sassari e tre in quella di Nuoro.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'art. 15, siano in testa alla lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Art. 51.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati.

Sono comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

Sono, altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime espresse seguendo l'ordine della scrittura, da sinistra a destra e dall'alto in basso.

Art. 52.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

Art. 53.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 54.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle chede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 49, è annotata la consegna, della nuova scheda.

Art. 55.

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie la adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica, la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 56.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 57.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 73, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 58.

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 55 e 56, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 40, 41 e 44, dalla lista di cui all'art. 43, e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 59.

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente:

1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;

2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;

3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza ne indica la ragione.

Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 60.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'art. 51 ed all'articolo seguente.

Art. 61.

Salve le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51, 52 e 53, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 22, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 36 e 37.

Art. 62.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 73, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonchè sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2 dell'art. 67.

I voti contestati debbono essere raggruppati per le singole liste e per i singoli candidati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Art. 63.

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera *d*) deve essere depositato nella Cancelleria della pretura, ai sensi del quinto comma dell'articolo 66, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

I plichi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

Art. 64.

Le operazioni di cui all'art. 58 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 58 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna, ed al plico devono opporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 66.

Art. 65.

Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del presidente nonchè delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 66.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'art. 63 alla Cancelleria del tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 64, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicate nell'articolo 58, n. 2. Tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella Cancelleria della pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dall'Amministrazione regionale.

Art. 67.

L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 64, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65 e 66;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della Corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma terzo dell'art. 71.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

Art. 68.

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'ufficio centrale circoscrizionale determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del Collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base alla assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Per quest'effetto si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere più tre, ottenendo così il quoziente elettorale: nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non vengono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente, vengono attribuiti alle liste che hanno maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Se con il quoziente elettorale calcolato come sopra il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnato al Collegio, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

Art. 69.

L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 67, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del Collegio.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori: l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 17, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 70.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonchè alla Prefettura che la porta a conoscenza del pubblico.

Art. 71.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare il processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 68.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta.

L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 75, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del tribunale.

Art. 72.

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 73.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 74.

Il consigliere regionale eletto in più di un Collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il Collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggior percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Art. 75.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Art. 76.

E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 77.

Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai consiglieri regionali a norma dell'art. 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 78.

In relazione al disposto dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna la costituzione dell'ufficio provvisorio e la elezione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del regolamento interno del Consiglio medesimo.

Art. 79.

Per le parti non previste dalla presente legge si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, e le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati, in quanto applicabili.

I richiami agli articoli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 80.

La legge regionale 10 agosto 1951, n. 12, relativa alla elezione del Consiglio regionale è abrogata.

Art. 81.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 90 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1961 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui al comma precedente possono essere effettuate anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 marzo 1961

CORRIAS

TABELLA *A*

MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. B. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

TABELLA *B*

MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. B. – Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.

TABELLA *C*

MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 5.

Norme interpretative dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 20 *del* 21 *aprile* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono da considerarsi edifici di culto, agli effetti dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, coadiutorie, i santuari e le chiese nei centri abitati nei quali manchi altra chiesa officiante.

Sono inoltre da considerarsi edifici di culto, agli effetti sopradetti i campanili e gli episcopi nonchè i locali annessi e quelli comunque pertinenti alle chiese di cui al comma precedente purchè adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio, di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse.

Art. 2.

Sono da considerare edifici da destinare ad opere di beneficenza o assistenza, agli effetti dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza che siano, sia gli uni che gli altri, vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di trenta anni dall'ultimazione dei lavori.

Il predetto vincolo sarà effettuato con atto notarile da rendersi pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari o del beneficiario.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 aprile 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 13 *maggio* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, modificato dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1957, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Le somme anticipate in base agli articoli 1 e 2, decurtate del contributo di cui all'art. 3 e delle quote di cui all'ultimo comma dell'art. 1, saranno rimborsate dagli assegnatari mediante trattenute mensili.

Al ricupero delle somme si darà inizio tre anni dopo che il beneficiario avrà occupato l'appartamento.

Le trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale sono pari:

ad un ventesimo nel periodo dal quarto al sesto anno dopo l'occupazione dell'appartamento;

ad un dodicesimo nel periodo dal settimo anno dopo l'occupazione dell'appartamento fino all'avvenuta totale estinzione del debito alla Gestione INA-Casa;

al rateo di ammortamento corrisposto alla Gestione INA-Casa fino a totale estinzione del residuo debito all'Amministrazione regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1961, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di un'indennità al cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 13 *maggio* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, è così modificato: « Al cassiere regionale viene corrisposta, a titolo di rimborso per eventuali perdite dal maneggio di fondi, un'indennità mensile nella misura di lire 15.000 ».

Art. 2.

La spesa di lire 180.000 derivante dalla applicazione della presente legge fa carico al cap. 6 dello stato previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1961, relativo a « Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche Amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima », ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1961, n. 8.
Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 13 *maggio* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso uno o più istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario in Sardegna un fondo da utilizzarsi dagli stessi istituti per la concessione di mutui di assestamento a produttori agricoli singoli o associati per debiti contratti fino al 31 marzo 1961.

I mutui di assestamento possono essere concessi ove risulti dimostrato che i debiti da estinguere siano stati ottenuti ed effettivamente impiegati per esigenze agrarie della azienda, e ove l'azienda stessa sia ritenuta economicamente produttiva e bisognevole di capitali di esercizio commisurati alla sua potenzialità agraria.

Limitatamente ai prestiti contratti dagli allevatori per l'acquisto di mangimi, reso indispensabile in conseguenza della mancata produzione di erbe determinata dalla siccità verificatasi durante il 1961, e sino ad un limite massimo complessivo di L. 6.000.000.000, gli stessi allevatori possono ottenere i mutui di cui ai commi precedenti per debiti contratti fino al 30 novembre 1961.

I prestiti di cui al comma precedente, da prendere in considerazione per l'ottenimento del mutuo, non possono superare le L. 2.000 per capo ovino e caprino e le Lire 10.000 per capo bovino posseduti.

Con apposito regolamento da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme relative ai mutui di cui al terzo comma.

La concessione del mutuo è subordinata alla contestuale estinzione dei debiti di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

Non possono fruire delle provvidenze di cui all'art. 1 i produttori agricoli singoli o associati per mutui contratti con ammortamento della durata superiore a dieci anni.

Art. 3.

I prestiti e i mutui non ammessi ai benefici previsti dalla presente legge possono godere della riduzione del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, il cui testo è così modificato: « E' previsto altresì l'intervento della Regione per ridurre il saggio di interesse e il tasso di sconto sui mutui e prestiti di credito agrario concessi dagli istituti ed enti predetti con proprie disponibilità patrimoniali ai produttori agricoli singoli o associati ».

Art. 4.

Gli istituti presso i quali è costituito il fondo devono tenere una gestione separata con apertura di apposito conto.

Art. 5.

L'ammortamento dei mutui posti in essere dagli istituti di credito ai sensi dell'art. 1 ha inizio dopo tre anni dal giorno dell'effettiva erogazione delle somme mutuate e deve avvenire in non più di 24 rate semestrali posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e relativi interessi.

I mutui sono gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento, che deve essere corrisposto anche nel periodo di preammortamento, comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'art. 10.

I mutui ottenuti ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 1 devono essere rimborsati in cinque annualità costanti — gravate dell'interesse dell'1 per cento in ragione d'anno — a partire dall'anno successivo all'avvenuta concessione.

Art. 6.

Le domande dirette ad ottenere i mutui previsti dall'art. 1 devono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio il quale, esperita l'istruttoria e sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, le trasmette, munite del proprio parere, all'istituto esercente il credito agrario presso il quale l'interessato deve estinguere il debito, dandone notizia all'Assessorato regionale all'agricoltura.

Qualora i debiti da estinguere non siano stati contratti presso uno degli istituti che gestiscono il fondo la pratica viene trasmessa a quello di essi indicato dall'interessato.

Art. 7.

Le deliberazioni sulla concessione dei mutui sono assunte dai competenti organi deliberanti degli istituti di credito interessati, integrati da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli Assessori all'agricoltura, alle finanze ed alla rinascita.

Art. 8.

Le perdite eventuali di ciascuna operazione sono poste per il 90 per cento a carico del fondo e per il 10 per cento a carico degli istituti di credito.

Le garanzie richieste non possono eccedere il valore cauzionale strettamente necessario.

La quota a carico del fondo, sulle eventuali perdite di cui al primo comma del presente articolo, graverà su appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali degli esercizi finanziari 1962 e seguenti.

Art. 9.

La Giunta regionale, su proposta degli Assessori all'agricoltura e alle finanze, decide: 1) quali siano gli istituti presso i quali deve essere costituito il fondo; 2) l'ammontare delle anticipazioni da concedere agli istituti di credito, da commisurarsi all'entità dei debiti da assestare in essere presso ciascun istituto.

Art. 10.

L'Amministrazione regionale regolerà con apposite convenzioni, da stipulare separatamente con gli istituti di credito interessati, i rapporti derivanti dalla gestione del fondo e dalla concessione delle anticipazioni.

Art. 11.

Le annualità di ammortamento e gli interessi pagati dai mutuatari sono dagli istituti di credito versati su appositi capitoli di entrata da istituire nel bilancio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 1962, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione prevista dall'art. 10.

Art. 12.

Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di L. 20.000.000.000, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni, ad un tasso non superiore al 7 per cento.

Art. 13.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento del mutuo di cui al precedente articolo.

Art. 14.

Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione devoluta alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali, a partire dall'esercizio finanziario 1962.

Art. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all'art. 12, garanzia fidejussoria al tesoriere dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art. 16.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1961 è istituito il capitolo 55-*bis*, con la denominazione « Ricavo dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento per debiti contratti da produttori agricoli singoli o associati », e con lo stanziamento di L. 20.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo stesso esercizio finanziario è istituito il capitolo 205-*bis*, con la denominazione « Costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento per debiti contratti da produttori agricoli singoli o associati » e con lo stanziamento di L. 20.000.000.000.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1961 è istituito il cap. 88-*bis*, con la denominazione « Spese per il pagamento dei diritti di Commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo per la concessione di mutui di assestamento ai produttori agricoli singoli o associati e spese occorrenti per l'ottenimento del mutuo ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 50.000.000 dal cap. 44 dello stesso stato di previsione « Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative ».

Le spese occorrenti per l'ottenimento del mutuo e per il pagamento dei diritti di Commissione per la concessione della fidejussione fanno carico al cap. 88-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1961, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 18.

Le maggiori spese derivanti dall'art. 3 della presente legge fanno carico al cap. 148 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1961 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 25.000.000 dal cap. 44 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1961 « Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti dal nuove disposizioni legislative. »

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 maggio 1961

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1961, n. 9.

Costituzione del comune di Valledoria, in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 27 *del* 30 *maggio* 1961)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni del comune di Sedini: Codaruina, Santa Maria Coghinas, Villanova e Li Punti e le frazioni del comune di Castelsardo: Muddizza e La Ciaccia, in provincia di Sassari, sono distaccate dai rispettivi Comuni capoluogo e costituite in un unico Comune autonomo con denominazione Valledoria.

Art. 2.

La delimitazione territoriale tra i comuni di Castelsardo e di Sedini ed il comune di Valledoria risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente legge.

Art. 3.

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo la procedura prevista dalle norme in vigore, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Sedini, Castelsardo e Valledoria.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1961

CORRIAS

ALLEGATO *A*

(*Omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione descrittiva dei confini del territorio del comune di Valledoria

Il territorio del costituendo comune di Valledoria confina:

ad ovest: col comune di Castelsardo, seguendo una linea che parte dal mare Mediterraneo, in corrispondenza dello sbocco in mare di un torrente, posto circa 600 metri ad est di Porta Scala di Li Fraddi (Prima Guardia) e prosegue lungo il corso del torrente fino all'incontro di quest'ultimo con la strada vicinale di Tempio e lungo detta strada fino al suo incontro con la strada vicinale Campamara, lungo la strada vicinale Campamara fino al suo sbocco in strada campestre non denominata, situata nella valle del rio Santina, lungo detta strada campestre fino al suo sbocco nella strada vicinale per Santa Maria Coghinas, lungo la strada provinciale Santa Maria Coghinas fino all'altezza dello sfocio del rio Carrega nel rio Cuggiani e dalla strada suddetta fino a quest'ultimo, lungo il rio Carrega e lungo la linea di compluvio della valle a monte del suo corso fino ad incontrare la strada vicinale di Sedini o di Lu Liddosu;

a sud: col comune di Castelsardo, seguendo una linea che parte dal punto di incontro della linea di compluvio della valle del rio Carrega a monte del suo corso con la vicinale di

Sedini o di Lu Liddosu e prosegue lungo la strada vicinale di Sedini o Lu Liddosu fino a che questa piega a sud, lungo la cresta denominata Schina di San Giorgio, con andamento SO-NE fino a raggiungere il rio Preadu, in località Funtana di Preadu; col comune di Sedini seguendo una linea che parte dal rio Preadu in località Funtana di Preadu e prosegue lungo l'attuale confine intercomunale Castelsardo-Sedini fino all'incontro di quest'ultimo con rio Cuggiani, da questo punto segue la linea di confine dei fogli catastali 17 e 22 del comune di Sedini fino ad incontrare la strada vicinale della Gallura, lungo la strada vicinale della Gallura fino al suo incrocio con la strada comunale Monte Longu-Santa Maria Coghinas, lungo la strada comunale Monte Longu-Santa Maria Coghinas fino a che questa piega a sud-ovest, di qui lungo il confine tra i fogli 24 e 31 del comune di Sedini fino a raggiungere la strada vicinale Giunchina, lungo la strada vicinale Giunchina fino al suo sbocco nella strada vicinale Monti Vignoli, di qui, lungo il confine tra i fogli 32 e 40, fino al triplice incontro dei fogli 32, 40 e 41 e proseguendo lungo il confine tra i fogli 40 e 48 con il 41 fino al confine intercomunale Sedini-Bulzi; col comune di Bulzi lungo l'attuale confine intercomunale Sedini-Bulzi fino ad un punto immediatamente a nord del Nuraghe Capitale;

ad est: con la frazione Su Crabileddu, seguendo una linea che parte dal punto predetto e prosegue lungo una spezzata con andamento SO-NE fino ad incontrare la strada vicinale Li Raminai e quindi con andamento est-ovest per circa 200 metri fino ad incontrare una scarpata che strapiomba verso la valle di un piccolo affluente del fiume Coghinas ed il fiume Coghinas stesso, lungo il ciglio di questa scarpata ed oltre con andamento SSO-NNE fino ad incontrare il fiume Coghinas circa 200 ml. a monte dello sbocco di rio Burroni; con i comuni di Bortigiadas e di Aggius lungo il corso del fiume Coghinas, attuale confine intercomunale Sedini Bortigiadas e Sedini-Aggius fino a raggiungere il mare Mediterraneo;

a nord col mare Mediterraneo.

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1961, *n.* **10.**

Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 29 *del* 7 *giugno* 1961

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Amministrazione dell'ospedale civile di Oristano, per la costruzione di un nuovo ospedale, un contributo di lire 550.000.000, suddiviso in cinque annualità.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, apposita convenzione con l'Amministrazione dell'ospedale civile di Oristano.

Art. 3.

La spesa complessiva di lire 550.000.000, necessaria per l'attuazione della presente legge, graverà su apposito capitolo, da istituirsi nella parte straordinaria della spesa dei bilanci regionali nella rubrica « Assessorato igiene e sanità », a partire dall'esercizio finanziario 1962 ed in ragione di lire 150.000.000 per l'esercizio finanziario 1962 e di lire 100.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1963 al 1966.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1961

(6092) CORRIAS

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151200) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.